CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI

del Veneto

FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL

del Veneto

Proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle

IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, BAMBOLE GIOCATTOLI, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALERIA OTTICA

Il giorno 19 febbraio 2025 presso la sede di EBAV a Marghera (VE)

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, dalla Presidente regionale della Federazione Moda Katia Pizzocaro, con l'assistenza del Direttore Regionale Tiziana Pettenuzzo e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Andrea Rigotto;

- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la Filctem – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso, Davide Camuccio;

- la Femca – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon, Giuseppe Callegaro;

- la Uiltec – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Tiziano Cortese, Giovanni D'Anna;

Si sono incontrati e hanno sottoscritto il presente verbale di accordo di proroga.

Premessa

- considerato che la proroga al CCRL è in scadenza il 28 febbraio 2025;
- considerato il particolare contesto di crisi economica che sta attraversando il settore ed il difficile scenario internazionale caratterizzato da forte incertezza;
- considerando che le parti hanno avviato il percorso di confronto finalizzato al rinnovo del CCRL del settore;

Le parti concordano quanto segue:

1. Di prorogare gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 28 febbraio 2026.

2. La proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato in favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
   La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
   I datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2025 di € 2,50, con riferimento ai lavoratori assunti dal 01.01.2025 al 28.02.2025, come previsto dall'accordo di proroga del CCRL del 21 marzo 2021 (versamento nel B01 del mese di assunzione), non sono tenuti a ripetere il versamento nel B01 di marzo.
   Per i lavoratori assunti dal 01/03/2025 al 28/02/2026 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione).

3. Con il presente accordo si intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 1.1 del CCRL 14/12/2016 fino al 28/02/2026.

4. La presente proroga cesserà di produrre effetti dal momento del rinnovo del CCRL.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

FEMCA – CISL VENETO

FILCTEM – CGIL VENETO

UILTEC – UIL VENETO